

ALLEGATO 1

**GUIDA OPERATIVA
PER L'EMISSIONE DEI
CERTIFICATI BIANCHI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 BIS
DEL DM 11 GENNAIO 2017**

Giugno 2021

INDICE

1	PREMESSA	2
2	RICHIESTA DI EMISSIONE DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS.....	3
3	MODALITA' E TEMPISTICHE DI REGOLAZIONE DELL'EMISSIONE DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS.....	4
4	RICHIESTA DI RISCATTO DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS	4
5	MODALITA' E TEMPISTICHE DI REGOLAZIONE DEL RISCATTO DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS.....	5

1 PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017 (di seguito "Decreto"), così come modificato e integrato dai successivi DM 10 maggio 2018 e DM 21 maggio 2021, disciplina la Guida Operativa (di seguito "Guida") adottata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") per l'emissione, nei confronti dei Soggetti Obbligati definiti dall'articolo 3 del Decreto (di seguito "Soggetti Obbligati"), dei Certificati Bianchi o Titoli di efficienza energetica (di seguito "TEE") di cui al comma 1 del medesimo articolo 14-bis.

Tale Guida definisce le modalità per le richieste di emissione e di riscatto dei TEE di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis e le relative tempistiche di regolazione delle somme di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo aggiornando la precedente Guida, già approvata con decreto direttoriale MiSE del 9 maggio 2019, con effetti decorrenti dalla data di pubblicazione del DM MiTE del 21 maggio 2021.

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare e modificare la presente Guida previa approvazione del Ministero della Transizione Ecologica.

Le operazioni relative all'emissione e annullamento dei TEE vengono effettuate dal GSE mediante il portale web CB (di seguito Portale) o, in via transitoria, tramite modalità alternative che saranno rese pubbliche dal GSE sul proprio sito istituzionale; per gli aspetti operativi si rimanda pertanto al manuale d'uso contenente il dettaglio delle funzionalità del Portale.

2 RICHIESTA DI EMISSIONE DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS

La richiesta di emissione, da parte dei Soggetti Obbligati, dei TEE ai sensi dell'articolo 14-bis del Decreto, per adempiere agli obblighi degli anni "n" e "n-2", può essere effettuata nel periodo dal 15 al 31 maggio dell'anno n+1 (data di scadenza del relativo anno d'obbligo) mediante le medesime modalità e funzionalità previste per la richiesta di annullamento dei TEE ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, utilizzando il relativo modello, opportunamente adattato ed integrato, che verrà reso disponibile sul Portale.

E' onere del Soggetto Obbligato la verifica preliminare della condizione di cui al comma 3 dell'articolo 14-bis del Decreto per chiedere l'emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ossia la disponibilità sul proprio conto proprietà¹, a partire dalla data di richiesta al GSE e fino alla data di assolvimento dell'obbligo, di un ammontare di TEE (derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica) pari almeno al 20% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo, pari alla somma del 60% dell'obbligo dell'anno "n" e dell'eventuale quota residua dell'obbligo dell'anno n-2.

A valle del periodo utile per la presentazione delle suddette richieste di emissione il GSE verifica, con il supporto del GME, l'accogliibilità delle medesime richieste e, entro il 30 giugno, comunica ai Soggetti Obbligati l'esito del controllo procedendo, in caso di accoglimento, all'emissione e al contestuale annullamento dei TEE richiesti fino a un ammontare massimo pari al volume necessario al raggiungimento del suddetto obbligo minimo.

¹Si considerano a tal fine anche gli eventuali TEE annullati ai fini dell'erogazione del contributo tariffario in acconto per il medesimo anno d'obbligo

3 MODALITA' E TEMPISTICHE DI REGOLAZIONE DELL'EMISSIONE DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS

Ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 14-bis del Decreto, il valore unitario di emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza, che in ogni caso non può eccedere i 15 euro né essere inferiore a 10 euro, è pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo, determinato e pubblicato dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 14-bis del Decreto, il GSE tiene contabilità separata, per ciascun Soggetto Obbligato, dei TEE emessi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica dandone evidenza alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) che, secondo proprie modalità, provvede alla regolazione delle somme dovute dai Soggetti Obbligati per l'emissione dei TEE tramite un conguaglio a valere sul versamento del contributo tariffario relativo all'anno d'obbligo.

I TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica emessi a favore dei Soggetti Obbligati non hanno diritto al contributo tariffario definitivo di cui all'articolo 11 del Decreto.

4 RICHIESTA DI RISCATTO DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS

Ai sensi di quanto previsto al comma 7 dell'articolo 14-bis del Decreto, i Soggetti Obbligati, a partire dall'anno successivo a quello di emissione, possono chiedere la restituzione (totale o parziale) delle somme corrisposte per l'emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (cd "Riscatto").

L'esercizio della facoltà di Riscatto può avvenire esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'articolo 4-bis comma

1 del Decreto e tale facoltà è prevista esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Obbligato detenga, e mantenga nella propria disponibilità fino alla fine dell'anno d'obbligo in corso, un numero di TEE eccedente l'obbligo minimo complessivo pari alla somma del 60% dell'obbligo dell'anno "n" e dell'obbligo residuo dell'anno "n-2".

Le richieste di Riscatto devono essere presentate dai Soggetti Obbligati nel periodo dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno utile attraverso apposite funzionalità del Portale o, in via transitoria, tramite modalità alternative rese pubbliche dal GSE sul proprio sito istituzionale, a fronte della consegna di certificati bianchi generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato (comma 7 art. 14-bis del Decreto).

A valle del periodo utile per la presentazione delle richieste di Riscatto il GSE verifica, con il supporto del GME, l'accogliibilità delle medesime richieste e, entro il 30 giugno, comunica ai Soggetti Obbligati l'esito del controllo procedendo, in caso di accoglimento, all'annullamento dei TEE oggetto di riscatto fino a un ammontare massimo pari alla differenza tra i TEE disponibili sul conto proprietà e i TEE necessari all'adempimento del proprio obbligo minimo complessivo.

5 MODALITA' E TEMPISTICHE DI REGOLAZIONE DEL RISCATTO DEI TEE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 14-BIS

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 14-bis del Decreto il GSE tiene contabilità separata, per ciascun Soggetto Obbligato, dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica oggetto di riscatto dandone evidenza alla CSEA che, secondo proprie modalità, provvede alla regolazione delle somme spettanti ai Soggetti Obbligati per il riscatto dei TEE tramite un conguaglio a valere sul versamento del contributo tariffario relativo all'anno d'obbligo.

Per i TEE oggetto di Riscatto da parte dei Soggetti Obbligati è prevista la corresponsione del contributo tariffario definitivo di cui all'articolo 11 del Decreto valido per l'anno in corso.